



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti

31 gennaio 2018, Corso Europa 11 – Milano

Agenda

- 1** Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella bozza del nuovo OIC 11
- 2** Il principio della continuità aziendale nella bozza del nuovo OIC 11
- 3** Gli emendamenti ai principi contabili nazionali OIC 16, OIC 19 e OIC 25
- 4** Gli emendamenti all'OIC 32 – Strumenti finanziari derivati



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti

1 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella bozza del nuovo OIC 11

Tiziano Sesana

Commissione Principi Contabili Odcec Milano

Introduzione

Il D.Lgs. n. 139/2015:

- ha eliminato dal p.to 1 dell'art. 2423 bis del codice civile l'inciso «*nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*»;
- ha aggiunto il p.to 1 bis nell'art. 2423 bis del codice civile: «***la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto***».

Come precisato anche nella relazione di accompagnamento al decreto è ora più chiaro il recepimento/riferimento del/al principio generale della prevalenza della sostanza (economica) sulla forma.

Quale è l'effettiva portata applicativa?

In attesa dell'aggiornamento definitivo dell'OIC 11 si osserva che in dottrina sono state individuate tre ipotesi:

- 1) la prima prende le mosse dall'interpretazione letterale della relazione di accompagnamento al decreto legislativo: «*la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali*». Pertanto, al di fuori delle fattispecie disciplinate dal legislatore e/o dall'OIC il redattore del bilancio non dovrebbe/potrebbe applicare detto principio;

Quale è l'effettiva portata applicativa?

- 2) la seconda, di ordine totalmente opposto alla prima ed ispirandosi sostanzialmente alla deroga obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 2423 del c.c., indica il redattore del bilancio quale primario soggetto a cui spetta individuare la regola contabile più adeguata per rilevare la sostanza economica dell'operazione o del contratto; ciò, quindi, anche eventualmente prescindendo dalla declinazione pratica indicata dall'OIC;

Quale è l'effettiva portata applicativa?

- 3) la terza prevede sostanzialmente il rispetto della gerarchia delle fonti e quindi che qualora la declinazione pratica non si rinvenga nella legge, deve essere ricercata nei principi contabili nazionali e solo qualora non si rinvenga nemmeno in questi il redattore del bilancio può adottare la regola contabile che ritiene più adeguata per rilevare la sostanza economica dell'operazione o del contratto; ciò ovviamente non trascurando il rispetto degli altri postulati di bilanci.

Quale è l'effettiva portata applicativa?

La terza ipotesi sembrerebbe coerente con l'approccio instaurato dall'*OIC* anche attraverso lo sviluppo di un «canale di comunicazione diretta con gli operatori».

Infatti:

- da un lato, nella bozza di OIC 11 l'OIC ha previsto che «nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
 - in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
 - i postulati di bilancio.»

Quale è l'effettiva portata applicativa?

- dall'altro, l'OIC ha previsto che compilando uno specifico modulo gli operatori potranno rappresentare all'OIC le problematiche riscontrate nell'applicazione dei principi contabili attualmente in vigore. Poi l'OIC «darà corso alla richiesta qualora il Consiglio di Gestione riscontri che un proprio pronunciamento, al di là del caso specifico, sia strumentale al perseguimento della propria funzione di standard setter nazionale e quindi l'affrontare la questione consenta il soddisfacimento dell'interesse generale».

Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti | Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella bozza del nuovo OIC 11

Il postulato della «rappresentazione sostanziale» nella bozza di OIC 11

L'OIC stabilisce che «la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici».

È il caso, ad esempio, del rapporto tra passaggio della proprietà e passaggio dei rischi e benefici. Secondo gli OIC 2016 il passaggio dei rischi e benefici prevale sul passaggio della proprietà ai fini dell'iscrizione di un'attività.

Il postulato della «rappresentazione sostanziale» nella bozza di OIC 11

Ancora, l'OIC stabilisce che «l'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria».

È il caso, ad esempio, dell'OIC 23 *Lavori in corso su ordinazione ove sono* indicate le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere.

L'attuale declinazione pratica della prevalenza della sostanza sulla forma

L'OIC in occasione dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali avvenuto a dicembre 2016 ha provveduto a declinare in concreto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in alcuni Principi contabili applicativi (standards contabili).

Ad esempio:

- 1) in tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, è previsto (v. OIC 15, par. 45 e OIC 19, par. 53) che nel caso dei crediti/debiti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate/ricevute ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, **salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.**

L'attuale declinazione pratica della prevalenza della sostanza sulla forma

In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Pertanto, qualora si tratti di finanziamenti infragruppo concessi dalla controllante alla controllata la predetta differenza è iscritta dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione e dalla controllata ad incremento del patrimonio netto. (v. OIC 15 e 19, esempio 2B).

E qualora si tratti di un finanziamento agevolato ad un dipendente la predetta differenza è iscritta nel costo del personale. (v. OIC 15, esempio 2C).

L'attuale declinazione pratica della prevalenza della sostanza sulla forma

L'OIC in occasione dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali avvenuto a dicembre 2016 ha provveduto a declinare in concreto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in alcuni Principi contabili applicativi (standards contabili).

Ad esempio:

- 2) in tema di iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali, è previsto (v. OIC 16, par. 31) che qualora in virtù di specifiche clausole contrattuali non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali. (OIC 16, par. 31)
- 3) anche in tema di rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino è previsto (v. OIC 13, par. 18) il medesimo trattamento contabile.

La questione del leasing finanziario

L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il «metodo finanziario» e non secondo il «metodo patrimoniale».

Tuttavia, poiché il D.Lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427, c. 1, n. 22, del c.c. (che individua l'informativa da fornire in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria contabilizzati secondo il «metodo patrimoniale» anziché secondo il «metodo finanziario»), la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario continua ad essere fattispecie a cui non è ancora applicabile il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La questione del leasing finanziario

Come chiaramente esposto nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 139/2015 il legislatore ha preferito «*mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo*».

Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti | Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella bozza del nuovo OIC 11

Cosa ci aspetta ...

Al di là del definitivo aggiornamento dell'OIC 11, come precisato dall'OIC in sede di aggiornamento dei principi contabili nazionali, «l'individuazione, in futuro, sulla base delle prassi operative, di eventuali nuove fattispecie concrete di applicazione di tali principi generali, comporterà l'integrazione degli standards contabili ... ».



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti

2 Il principio della continuità aziendale nella bozza del nuovo OIC 11

Luisa Polignano


Partner KPMG - Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

La continuità aziendale nelle norme italiane sul bilancio

Codice civile

Art. 2423 bis, comma 1, n.1:

la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta 'nella prospettiva della continuazione dell'attività'.



Norma sostanzialmente stabile negli anni

La continuità aziendale nei principi contabili

Principi contabili

- ✓ OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- ✓ OIC 5 Bilanci di liquidazione

La continuità aziendale nei principi contabili

OIC 29

Il par. 59 c) indica che:

"alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale."

La perdita del going concern è un evento "adjusting"

La continuità aziendale nei principi contabili

OIC 5

Documento non coordinato con le novità apportate dalla riforma del Bilancio (D.Lgs 139/15).

Il paragrafo 7 tratta in modo specifico le valutazioni nel bilancio di esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del "going concern".

La continuità aziendale nei principi contabili

OIC 5

Aspetti principali dell'OIC 5 par. 7:

- ✓ L'abbandono dei criteri di funzionamento e l'applicazione dei criteri di liquidazione sono in sostanza consentiti solo a partire dalla data di cessazione dell'attività produttiva (momento di trasformazione dell'azienda in un "mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo")
- ✓ Fino alla data di cessazione dell'attività produttiva (coincidente in molti casi con il momento di avvio della liquidazione) il bilancio è redatto con i criteri di funzionamento rettificati tenendo conto di tale scenario futuro.
- ✓ A tal fine si tengono in considerazione il mutato orizzonte temporale di permanenza dell'impresa in funzionamento e la conseguenza di tale mutamento sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La continuità aziendale nei principi contabili

OIC 5

Il tener conto del 'mutato orizzonte temporale' nella valutazione delle immobilizzazioni, comporterà l'adeguamento al valore di realizzo (ove inferiore al costo storico) delle stesse immobilizzazioni.

Frequentemente inoltre, l'applicazione delle ordinarie regole contenute nei principi contabili comporterà la svalutazione delle attività il cui recupero è intrinsecamente legato al funzionamento dell'azienda: si pensi ad esempio all'avviamento o alle imposte anticipate.

Altri riferimenti normativi sulla continuità aziendale

IAS 1

I soggetti IFRS-adopter trovano negli IAS/IFRS indicazioni specifiche sulla continuità aziendale, in particolare il documento IAS 1 prevede che:

"Nella fase di preparazione al bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. [...]"

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio.

Il grado di analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. [...]"

Altri riferimenti normativi sulla continuità aziendale

Principio di revisione ISA Italia 570

Il postulato della continuità aziendale deve essere oggetto di valutazione da parte dei soggetti responsabili della redazione del bilancio a prescindere dal fatto che ciò sia specificato nella normativa di riferimento in tema di bilancio:

"Talvolta il quadro normativo sull'informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e stabilisce principi e regole sugli aspetti da considerare e sull'informativa da fornire in materia di continuità aziendale. Per esempio, il Principio contabile internazionale (IAS 1) richiede che la direzioni valuti la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento [...]"

Altre volte il quadro normativo sull'informazione finanziaria può non prevedere esplicitamente che a direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tuttavia, [...] la redazione del bilancio richiede alla direzione la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, ancorchè il quadro normativo sull'informazione finanziaria non lo prevede a in modo esplicito".

Altri riferimenti normativi sulla continuità aziendale

Principio di revisione ISA Italia 700 – La nuova relazione di revisione

La nuova descrizione della responsabilità degli amministratori:

"Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

[...] Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte."

Altri riferimenti normativi sulla continuità aziendale

Principio di revisione ISA Italia 700 – La nuova relazione di revisione (continua)

La nuova descrizione della responsabilità dei revisori:

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

[...] sono giunto a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un'entità in funzionamento;

Altri riferimenti normativi sulla continuità aziendale

Esempi di altre fonti normative

- Documento congiunto della Autorità (Banca d'Italia/Consob/Isvap) n.2 del 6 febbraio 2009: richiama l'attenzione sulle "informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale" specificando, alla luce degli IAS/IFRS, la nozione di continuità aziendale e la relativa informativa richiesta;
- Riforma del Fallimento (Legge 155/2017): la Legge (si è in attesa dei relativi decreti legislativi) pone enfasi sulle "procedure di allerta e di composizione dello stato di crisi" ed intende rendere vantaggioso il ricorso agli strumenti che consentono di garantire la 'continuità aziendale' delle imprese. Specifici oneri di segnalazione sono posti a carico dei collegi sindacali e dei revisori circa gli indicatori dello stato di crisi.

Il nuovo OIC 11: bozza in consultazione

Bozza OIC 11, par. 18, 19 e 20

"18. L'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito.

19. Una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle cause di scioglimento di cui all'art 2484 del codice civile.

20. Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di dodici mesi intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione previste al par. 19, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio dandone adeguata informativa."

I commenti della Commissione Principi Contabili dell'ODC Milano

Osservazioni a OIC 11 – 13 novembre 2017

"L'attuale evoluzione normativa pone enfasi sul tema della continuità aziendale, come si evince dalla riforma della legge fallimentare attualmente in corso, nonché dai nuovi principi di revisione (cfr. ISA Italia n. 570) che estrinsecano le responsabilità degli amministratori con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale.

Anche alla luce di ciò, nel par. 20 si ritiene debba essere ampliata la trattazione della redazione del bilancio d'esercizio in combinazione con la tematica della continuità aziendale; una modalità potrebbe essere quella di trasferire in questo principio generale quanto attualmente è disciplinato nella sezione 7 dell'OIC 5 in merito a "Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern". In questo modo risulta chiaro al redattore del bilancio come debba effettivamente comportarsi in assenza di continuità aziendale.

In alternativa, ma sempre con valenza di specificazione del principio e come parte integrante dello stesso, il predetto par. 7 dell'attuale OIC 5 potrebbe essere posto in Appendice all'OIC 11 qui in commento."

I commenti della Commissione Principi Contabili

Osservazioni a OIC 11 – 13 novembre 2017

"Al limite si ritiene possa anche adottarsi la soluzione del rinvio all'OIC 5; ciò ovviamente qualora possa ritenersi già oggi ragionevolmente confermata la sua attuale formulazione e quindi in un certo qual modo garantito che in futuro non intervengano significative modifiche e stravolgimenti al suo attuale contenuto.

Infine, sempre alla luce delle recenti evoluzioni, si raccomanda di prevedere specifici obblighi informativi in nota integrativa circa la valutazione del presupposto della continuità aziendale, in particolare in presenza di situazioni di incertezza."

Soluzioni possibili

Alla luce dell'enfasi posta sulla continuità aziendale...

...sarebbe opportuno che l'OIC 11 specificasse:

- l'obbligo degli amministratori di effettuare una valutazione del going concern (nella versione in consultazione si parla di 'acquisire le informazioni', lo IAS 1 indica 'effettuare una valutazione');
- Specificare l'arco temporale di riferimento (nella versione in consultazione si parla di 'prevedibile arco temporale futuro', lo IAS 1 indica "almeno pari a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, idem Isa Italia 570. Attenzione al 'non limitato a');
- L'informativa da fornire, in particolare in presenza di incertezze, sulla scorta di quanto indicato dallo IAS 1 e richiamato dal documento congiunto delle Autorità del 2009;
- I necessari 'adattamenti' ai criteri di valutazione ordinari nei casi in cui il presupposto della continuità aziendale sia venuto meno, ma non si sia ancora verificata alcuna causa di scioglimento della società ex. art. 2484 codice civile.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti

3 Gli emendamenti ai principi contabili nazionali OIC 16, OIC 19 e OIC 25

Luca Magnano San Lio

Partner KPMG - Commissione Principi Contabili Odcec Milano

Cenni all'attività dell'OIC

In tema di disciplina nazionale dei bilanci d'esercizio e consolidato, l'OIC ha avviato negli ultimi anni un processo volto all'aggiornamento dei principi contabili.

A fronte dei precedenti decenni in cui il corpus dei principi contabili destinati al bilancio d'esercizio e consolidato era rimasto sostanzialmente invariato e l'attività dell'Organismo Italiano si era focalizzata sui bilanci straordinari (OIC 4, OIC 5, OIC 6) o su aspetti specifici di alcuni settori (OIC 7, OIC 8), il corpus dei principi contabili è oggi in divenire.

L'aggiornamento in tema di OIC richiede pertanto di tenere conto:

- dei nuovi 'canali' di comunicazione utilizzati dall'OIC, ad esempio la newsletter;
- degli 'emendamenti' periodici ai principi contabili.

D.Lgs. n. 139/2015 e l'attività svolta dall'OIC

Tempistica

Documenti

22 dicembre 2016

L'OIC pubblica i principi contabili aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015.

22 maggio 2017

Publicata procedura per segnalazione di questioni applicative dei principi contabili nazionali da parte di singoli operatori.

1 giugno 2017

L'OIC pubblica questionario in merito a possibili revisioni del principio contabile OIC 4. - Fusioni e scissioni e OIC 6. – Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio e per la segnalazione di problematiche applicative in tema di ricavi.

1 giugno 2017

L'OIC pubblica la newsletter di maggio 2017 a partire dalla quale sono fornite le risposte alle richieste di segnalazione delle questioni applicative (cfr. newsletter di maggio e giugno).

13 ottobre 2017

Publicazione in consultazione dell'OIC 11 e degli Emendamenti.

29 dicembre 2017

L'OIC emana gli Emendamenti.

Gli emendamenti ai Principi Contabili Nazionali (1/2)

Le caratteristiche

- Nell'ambito di un processo di miglioramento dei principi contabili nazionali, dopo consultazione pubblica l'OIC ha emanato gli emendamenti ai principi stessi che rappresentano delle modifiche di portata minore o di carattere editoriale.
- Ogni emendamento è approvato dal Consiglio di Gestione ed è sottoposto al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente all'emendamento.
- Il progetto appare ispirato alla prassi seguita dallo IASB che periodicamente pubblica cicli di miglioramenti agli IAS/IFRS.

Gli emendamenti ai Principi Contabili Nazionali (2/2)

Alcuni aspetti di attenzione

- Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o data successiva.
- Le modifiche introdotte sono rilevate con modalità differenti specificate da ogni singolo emendamento (cfr. nel seguito le modifiche all'OIC 16).
- I principi pubblicati sul sito dell'OIC mantengono la data originaria (dicembre 2016) anche se modificati da un emendamento – particolare attenzione pertanto va posta alla consultazione dei documenti aggiornati.
- Gli emendamenti hanno definitivamente abrogato l'OIC 6 – Ristrutturazione dei debiti ed informativa di bilancio.

OIC 16 – Effetti del costo ammortizzato (1/2)

La precedente formulazione

- OIC 16.33 "Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti".

La problematica

- I principi OIC 13, OIC 6 e OIC 24 sono stati coordinati con la nuova disciplina del costo ammortizzato prevedendo che, in caso di attualizzazione, il valore di iscrizione iniziale nell'attivo di stato patrimoniale sia quello 'a pronti' (valore attuale).
- Gli emendamenti hanno modificato l'OIC 21 introducendo il paragrafo 21A che prevede una simile disposizione anche nel caso di acquisto di una partecipazione.

OIC 16 – Effetti del costo ammortizzato (2/2)

La nuova formulazione

- OIC 16.33 "Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" più gli oneri accessori."

Considerazioni

- Con l'occasione della modifica all'OIC 21 è stato rivisto ed allineato il wording dei principi 13, 16 e 24 per precisare che l'analisi rispetto al mercato deve essere svolta con riferimento alle 'condizioni' finanziarie e che il valore iniziale da iscrivere in bilancio deve essere determinato includendo gli oneri accessori (all'acquisto del cespite).
- La modifica può essere rilevata prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 16 – Perdita di valore di immobilizzazioni rivalutate (1/2)

La precedente formulazione

- OIC 16.76 "Se la legge stabilisce che la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a **parametri prestabiliti**, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge".

La problematica

- E' stato fatto notare (Assonime, Note e Studi 11/2017) che un'interpretazione letterale del principio limiterebbe l'obbligo di addebito al conto economico al caso di rivalutazioni effettuate in origine "in base a parametri stabiliti".
- Secondo questa lettura, eventuali svalutazioni di importi originariamente rivalutati in base a meccanismi diversi da quello evocato dal paragrafo 76 dell'OIC 16 non sarebbero disciplinate dall'OIC.

OIC 16 – Perdita di valore di immobilizzazioni rivalutate (2/2)

La nuova formulazione

- OIC 16.76 "Se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge".

Considerazioni

- La soluzione appare coerente con la regola generale contenuta nell'OIC 9 in base alla quale "le perdite di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c) "altre svalutazioni di immobilizzazioni".
- La soluzione conferma l'interpretazione che il paragrafo 76 dell'OIC 16 fosse inteso non già a disciplinare compiutamente una nuova fattispecie, ma a ribadire che anche per i cespiti rivalutati non sono previste eccezioni rispetto alla regola generale di addebito al conto economico delle perdite di valore.
- La modifica deve essere rilevata retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 – attenzione alla rideterminazione dei dati comparativi.

OIC 19 – Classificazione dei debiti (1/2)

La problematica

- L'OIC ha rilevato che il paragrafo 21 dell'OIC 15 - Crediti prevede che “La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. [...]”.
- L'OIC ha osservato l'assenza, nell'OIC 19 - Debiti, di una disciplina simile a quella dell'OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine. L'OIC ha, pertanto, ritenuto necessario chiarire che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.

OIC 19 – Classificazione dei debiti (2/2)

La formulazione del nuovo paragrafo

- OIC 19 21 A) La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Considerazioni

- La corretta classificazione dei debiti (e crediti) ha rilievo anche ai fini della redazione del rendiconto finanziario e della determinazione della posizione finanziaria netta.
- La modifica può essere rilevata prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (1/10)

Aspetti introduttivi

L'introduzione del costo ammortizzato aveva comportato l'introduzione di due trattamenti contabili delle operazioni di ristrutturazione a seconda che esse costituiscano:

- modifica sostanziale dei termini contrattuali;
- modifica non sostanziale dei termini contrattuali.

D'altro canto era rimasto in vigore, per i soggetti che non adottano il costo ammortizzato, il principio OIC 6 "Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio".

Nel corso della consultazione pubblica avviata dall'OIC in data 1° giugno 2017, è stata evidenziata un'asimmetria nel trattamento dei costi di transazione relativi all'operazione di ristrutturazione tra soggetti che applicano il costo ammortizzato e non.

Attraverso gli emendamenti, è stato abrogato il principio OIC 6 ed ampliato il contenuto dell'OIC 19, con effetto dai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (2/10)

Le indicazioni dell'OIC 19 par. 73 in caso di applicazione del costo ammortizzato

Modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito originario

Eliminazione del debito originario

Rilevazione del nuovo debito secondo le regole dell'OIC 19

Differenza imputata a conto economico

Nuovi costi di transazione a CE

Modifica NON sostanziale dei termini contrattuali del debito originario

Rettifica del debito originario sulla base dei nuovi flussi

Attualizzazione dei nuovi flussi al tasso di interesse effettivo originario

Differenza tra valore del debito rideterminato e suo precedente valore contabile imputata a conto economico

Nuovi costi di transazione imputati a CE sulla base del nuovo tasso di interesse effettivo

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (3/10)

La problematica per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato

Per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato, l'OIC 19 prevede che i debiti siano valutati al valore nominale con rilevazione dei costi di transazione tra i risconti attivi.

Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):

- l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico;
- l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a conto economico.

A tali soggetti risultava inoltre applicabile l'OIC 6 nella parte in cui prevedeva l'obbligo di imputazione al conto economico dei costi di transazione sostenuti nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito, introducendo una asimmetria rispetto al trattamento contabile previsto per i soggetti che applicano il costo ammortizzato.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (4/10)

La formulazione del nuovo paragrafo

- OIC 19.73C. Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i **costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali**. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del **valore economico del debito**. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (5/10)

Effetti delle nuove disposizioni

Modifiche con impatto sull'ammontare del debito (riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati)

Utile tra i proventi finanziari

Costi di transazione a conto economico

Modifiche con impatto sull'ammontare del debito (riduzione degli interessi maturati e/o modifica della tempistica dei pagamenti)

L'operazione non genera benefici immediati a conto economico

Costi di transazione iscritti nei risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (6/10)

Il valore economico del debito

- Il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione.

Considerazioni

- Le modifiche introdotte riducono – ma non eliminano – l'asimmetria tra soggetti che applicano il costo ammortizzato e non.
- La modifica può essere rilevata prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (7/10)

Chiarimenti applicativi e modifiche all'informativa

Oltre alle modifiche analizzate in precedenza, gli emendamenti hanno inteso trasporre all'interno dell'OIC 19 alcuni aspetti precedentemente normati dall'OIC 6 e relativi a:

- definizione di ristrutturazione del debito, nonché delle sue modalità di realizzazione e dei relativi effetti contabili;
- identificazione della data di ristrutturazione a partire dalla quale si estrinsecano gli effetti sui bilanci;
- informativa da fornire in nota integrativa ai sensi dei numeri 1 e 6 dell'articolo 2427.

Risulta invece abrogata la disciplina, precedentemente contenuta nell'OIC 6 (paragrafo 8), relativa alla informativa da fornire in relazione alle operazioni di rinegoziazione del debito (Modifica dei termini originari del debito quando non si verificano contemporaneamente le due condizioni tipiche della ristrutturazione: assenza di difficoltà finanziaria e/o mancanza beneficio per il debitore).

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (8/10)

Definizione di ristrutturazione (OIC 19 – appendice A)

Quando soddisfatte le seguenti condizioni:

- il debitore si trova in una situazione di **difficoltà finanziaria**;
- il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (9/10)

OIC 19. 73A - la data della ristrutturazione

Il **momento** a partire dal quale si **rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari** della ristrutturazione.

La data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. Ad esempio coincide con:

- **concordato preventivo:** omologa del Tribunale;
- **accordo ristrutturazione del debito:** data pubblicazione registro imprese/data di omologa;
- **piano di risanamento attestato:** la data di adesione dei creditori ai rispettivi accordi.

Condizione sospensiva: la data di ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo agli adempimenti previsti dal debitore.

Obbligo di informativa (caratteristiche dell'operazione e potenziali effetti patrimoniali ed economici che produrrà) se la data in cui l'accordo diviene efficace è successiva alla chiusura dell'esercizio ma anteriore alla data di formazione del bilancio.

OIC 19 – Ristrutturazione del debito (10/10)

Chiarimenti applicativi e modifiche all'informativa (OIC 19.81A)

L'informativa aggiuntiva richiesta dall'OIC 19 è relativa a:

- descrizione della situazione di difficoltà finanziaria e/o economica e delle relative cause, nonché rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- descrizione delle caratteristiche principali dell'operazione (a carattere esemplificativo il principio suggerisce un elenco di 20 aspetti);
- descrizione degli effetti che l'operazione è destinata a produrre negli esercizi interessati (in termini di posizione finanziaria netta, capitale e reddito), nonché sull'avanzamento del piano e sul rispetto delle condizioni ivi previste.

OIC 25 – bilanci in forma abbreviata

La precedente formulazione

- OIC 25.30. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis "crediti tributari" e CII 5-ter "imposte anticipate" sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII "Crediti"; la voce B2 fondo "per imposte, anche differite" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri" e la voce D12 "debiti tributari" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D "Debiti".

La problematica

- L'OIC ha notato che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocimento della chiarezza sul contenuto della voce.

OIC 25 – bilanci in forma abbreviata

La nuova formulazione

- OIC 25.30 [omissis] Nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.

Considerazioni

- Occorre ricordare che ai sensi dell'OIC 25.19 per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo, in linea con le indicazioni della relazione al D.Lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.
- Nei bilancio in forma abbreviata, stante il raggruppamento delle voci, la classificazione delle imposte anticipate tra i crediti 'a breve' poteva pertanto non risultare del tutto appropriata.
- La soluzione adottata crea un 'genere ad hoc' per le imposte anticipate che risolve la problematica della classificazione breve/lungo.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Principi contabili nazionali. Recenti aggiornamenti

4 Gli emendamenti all'OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Giuseppe Fazio
Manager KPMG

OIC 32: regole generali

Rilevazione e classificazione del *fair value*

- Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*.
- Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico.
- Quando lo strumento finanziario è di copertura:
 - se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata → le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ('cash flow hedge')
 - se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio → le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ('fair value hedge')


OIC 32: regole generali

In base all'OIC 32 le operazioni di copertura sono classificabili in:

- coperture di *fair value* (OIC 32.74) che hanno l'obiettivo di limitare l'esposizione alle variazioni di *fair value* di attività e passività iscritte in bilancio o di un impegno irrevocabile;
- coperture di flussi finanziaria ('cash flow hedge') che hanno l'obiettivo di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni (OIC 32.83).

OIC 32: regole generali

Tavola di sintesi delle regole di base



OIC 32: regole generali

I requisiti dell'OIC 32 per la designazione di un derivato quale operazione di copertura

- Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura.

OIC 32: regole generali

I requisiti dell'OIC 32 per la designazione di un derivato quale operazione di copertura

La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili

Designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura

La copertura deve essere "efficace":

- rapporto economico tra rischio coperto e operazione di copertura;
- rischio di credito non prevalente nella determinazione del *fair value*;
- determinazione del rapporto di copertura (normalmente 1:1).

Sono soddisfatti tutti i criteri dell'*hedge accounting*?

si

Copertura
sussistente

OIC 32: regole generali

Semplificazione previste dall'OIC 32 per le coperture 'semplici'

Applicabile per le coperture di flussi di cassa nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati di copertura abbiano caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto.

All'inizio della relazione di copertura devono essere verificate le ulteriori seguenti condizioni:

- gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono;
- il rischio di credito della controparte non è tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto;
- al momento della rilevazione iniziale il *fair value* dello strumento di copertura approssima lo zero.

Sì semplificazione

Non è necessario calcolare la quota parte di inefficacia

Verifica periodica che gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto continuino a corrispondere e che non ci siano variazioni nel rischio di credito

Gli interventi successivi dell'OIC in tema di strumenti finanziari derivati

L'OIC è intervenuto sulla tematica della contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con i seguenti documenti

- Newsletter 07/17 – in risposta ad un quesito – in tema di 'coperture semplici';
- modifiche apportate all'OIC 32 dal documento 'Emendamenti ai principi contabili nazionali' – in tema di 'classificazione degli effetti realizzativi dei derivati speculativi'.

I chiarimenti in tema di coperture semplici

Qualificazione di coperture semplici

- L'OIC 32 ha previsto un modello contabile ad hoc ('coperture semplici') che consente alcune semplificazioni per la determinazione dell'efficacia delle operazioni di copertura di flussi finanziari laddove sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura.
- E' stata sottoposta all'OIC (Newsletter 05/17) la circostanza di una società che accende un finanziamento a tasso variabile di lungo termine e un contratto derivato di copertura dal rischio di tasso. Lo strumento derivato ha i medesimi 'elementi portanti' del correlato elemento coperto, ad eccezione della scadenza (ad esempio 20 anni il finanziamento e 5 anni il derivato).
- L'OIC ha evidenziato che il modello delle coperture semplici può essere applicato quando sono rispettati i criteri previsti dai par. 101-102 dell'OIC 32. In base al par. 102a dell'OIC 32 ai 'la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66)'. A sua volta, il paragrafo 65 dell'OIC 32 prevede che una società può designare una parte dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari contrattuali.

Il testo previgente

OIC 32.33: nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura [...].

OIC 32.34: nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura [...].

La problematica

Si supponga che un derivato sottoscritto in data 31/10/2016, che in data 31/12/2016 evidenzia un *fair value* positivo di €100, giunga a scadenza il 28/2/2017 comportando un incasso di €120.

In base al testo previgente dell'OIC 32 non risultava chiaro se il differenziale di €20 tra il valore di iscrizione del derivato al 31/12/2016 (€100) ed il valore di realizzo (€120) rappresentasse:

- un provento finanziario da rappresentare nella macroclasse C del conto economico;
- una variazione positiva di *fair value* da rappresentare nella macroclasse D) del conto economico.

Il nuovo testo (sottolineature aggiunte)

OIC 32.33: nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato[....]

OIC 32.34: nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato[...]

La problematica

La distinzione tra componenti valutative e realizzative continua ad essere indispensabile ai fini civilistici, dato che gli utili che derivano da valutazione al *fair value* dei derivati non di copertura non sono distribuibili (art. 2426, comma 1, n. 11-bis), al contrario dei proventi effettivamente conseguiti.